

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 1: Costituzione

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può decidere di istituire un Consiglio Generale (di seguito anche denominato il "Consiglio").

Art. 2: Ruolo

Il Consiglio Generale è un organo statutario con funzioni consultive su temi di carattere generale riguardanti il mercato del private equity, del venture capital e del private debt.

Art. 3: Composizione e Nomina

Il Consiglio è presieduto dal Presidente di AIFI.

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale il Presidente, il Direttore Generale, i membri del Consiglio Direttivo in carica e gli ex Presidenti di AIFI.

Il Consiglio Direttivo nomina un numero di membri esterni orientativamente pari al doppio di quello previsto per il Consiglio Direttivo.

I membri esterni del Consiglio Generale devono essere rappresentanti di Istituzioni o personalità del mondo economico e accademico, che abbiano una particolare conoscenza o mostrino un particolare interesse nei confronti dell'attività di private equity e venture capital. Possono altresì essere rappresentanti di soci AIFI che abbiano caratteristiche di elevata rappresentatività e rilievo.

Art. 4: Modalità di Funzionamento e Durata

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente di AIFI.

I pareri del Consiglio sono acquisiti agli atti dal Consiglio Direttivo AIFI.

Il Consiglio Generale ha la stessa durata del Consiglio Direttivo AIFI.